



ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SPG
«LEVICO TERME»
Via della Pace 5 - 38056 LEVICO TERME (TN)
C.F. 81002890226 Tel. 0461/706146 Fax 0461/706099
segr.ic.levico@scuole.provincia.tn.it
<http://www.iclevico.eu>
ic.levicoterme@pec.provincia.tn.it



Scuola Primaria di Levico Scuola SPG di Levico Scuola Primaria di Caldonazzo
Scuola Primaria di Calceranica Scuola Primaria di Tenna

Levico Terme, 23 maggio 2022

Prot. n. 4748/4.5 dd. 20.06.2022

Oggetto: Regolamento / Protocollo / Piano organizzativo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19). SCUOLA PRIMARIA CALCERANICA AL LAGO – Versione del 23 maggio 2022.

1. PREMESSA

1.1. Di seguito si riportano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro che l'Istituto ha adottato in attuazione:

- a) Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 855, Prot. n. 12/2022-D avente oggetto "Adozione delle indicazioni in merito alle misure di sicurezza per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi per la prima infanzia e delle indicazioni in merito alle misure di sicurezza per attività nei soggiorni socio-educativi e nei servizi conciliativi per la fascia 3 mesi-17 anni, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19".
- b) Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 del Ministero della Salute avente come oggetto "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso CoViD-19".
- c) Documento del 30 marzo 2022 del Dipartimento istruzione e cultura avente come oggetto "Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – indicazioni operative".
- d) Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da CoViD-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".
- e) Ordinanza n. 88, del 6 febbraio 2022, del Presidente della Provincia Autonoma di Trento "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di gestione dei casi di positività nell'ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e in ambito scolastico, nonché chiarimenti in materia di impianti di risalita".
- f) Circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022 del Ministero della Salute avente come oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2".
- g) "Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti ed accertati di infezione da CoViD-19 nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative" redatto dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Versione del 19 gennaio 2022;
- h) Ordinanza n. 87, del 19 gennaio 2022, del Presidente della Provincia Autonoma di Trento "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di gestione dei casi di positività nell'ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e in ambito scolastico".
- i) Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute avente come oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)".
- j) Ordinanza del Presidente della Provincia n. 83 del 2/12/2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e specificazioni in merito al contenimento del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172".
- k) delle "Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istruzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo" pubblicate con Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento nr. 81 di data 20 agosto 2021;

- l) del Decreto Legge 6 agosto 2021, nr. 111;
- m) del Decreto Legge 10 settembre 2021, nr 122;
- n) delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, del “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione in data 6 agosto 2021;
- o) delle ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento e dei documenti redatti dal Dipartimento di prevenzione della APSS, nonché del Piano scuola della Provincia Autonoma di Trento 2021/2022;
- p) della normativa vigente in materia di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

In relazione all'attuale stato dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, le misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del CoViD – 19 che seguono sono in vigore e **si applicano fino a diversa disposizione**.

- 1.2. In relazione a quanto stabilito dai suddetti documenti, le principali misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del CoViD – 19 sono:
 - a) evitare il rischio di aggregazione e affollamento prevenendolo in maniera efficace sia internamente che in fase di accesso alla sede scolastica (ingressi scaglionati);
 - b) il mantenimento dei gruppi/classe stabili;
 - c) il distanziamento delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone;
 - d) l'evitare il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet, contatto e aerosolizzazione) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
 - e) la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
 - f) l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
 - g) l'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
 - h) la disponibilità di un'efficace informazione e comunicazione;
 - i) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli;
 - j) diffondere una efficace informazione e comunicazione in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.
- 1.3. Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del CoViD – 19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che negli ambienti scolastici. In tal senso è necessario un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela da parte del personale scolastico, da parte delle famiglie e degli studenti che fruiscono del servizio anche accettando un patto di corresponsabilità.

2. ATTIVITÀ DIDATTICA

- 2.1. L'attività didattica è svolta in presenza.
- 2.2. È prevista la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli studenti per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio. In questo caso la didattica digitale integrata viene disposta dalla scuola su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
- 2.3. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

- 2.4. Agli studenti affetti da patologia grave o immunodepressione, debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di avvalersi della didattica a distanza, in modalità integrata o esclusiva.
- 2.5. Ad eccezione dei casi suindicati le attività didattiche si svolgono in presenza.

3. OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

- 3.1. Dal 1 aprile 2022 e fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, sebbene all'inadempimento non consegua la sospensione dal rapporto di lavoro ma la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli studenti.
- 3.2. Al personale docente ed educativo privo di vaccinazione il Dirigente scolastico deve richiedere di produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale o di mancata presentazione della documentazione il personale docente ed educativo deve comunque esibire il Green Pass base in corso di validità e deve essere utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e non potrà andare in classe.
- 3.3. Il personale ATA, non svolgendo attività lavorativa a contatto con gli alunni, se non vaccinato, dal 1 aprile 2022, potrà tornare alla propria attività lavorativa con il possesso e l'esibizione del Green Pass base in corso di validità.
- 3.4. In caso di mancata esibizione del Green Pass base il personale non può accedere al luogo di lavoro ed è assente ingiustificato.
- 3.5. Si ricorda che il green pass base è ottenuto per vaccinazione o per guarigione dal CoViD-19 o per negatività al tampone molecolare o al tampone antigenico.
- 3.6. I soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della "certificazione verde COVID-19", devono presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

4. INGRESSO A SCUOLA

- 4.1. Ogni lavoratore ed ogni alunno può recarsi a scuola solo se:
 - a) nei tre giorni precedenti l'ingresso, non presenta febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più sintomi suggestivi di CoViD-19 quali ad esempio: tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), alterazione del gusto (disgeusia), rinite/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;
 - b) non è sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa CoViD – 19;
 - c) non è positivo al CoViD – 19 (tampone positivo);
 - d) è stato a contatto stretto con persone positive al virus SARS-COV-2 negli ultimi 14 giorni ma è asintomatico e deve indossare maschera di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, con un periodo di auto-sorveglianza nei primi 5 giorni, e deve rientrare in uno dei seguenti casi:
 - aver ricevuto la dose booster;
 - aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti il contatto stretto;
 - essere guarito da infezione SARS-COV-2 nei 120 giorni precedenti il contatto stretto.

Qualora si sia stati a contatto stretto con persone positive al virus SARS-COV-2 negli ultimi 14 giorni e non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati, non è possibile entrare a scuola.

- 4.2. Chiunque ha sintomi suggestivi Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve rimanere a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. Il lavoratore, gli alunni e le famiglie degli alunni devono essere consapevoli e devono accettare il fatto di non poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente al Dirigente scolastico laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate.
- 4.3. Al momento dell'accesso a scuola il personale scolastico e i terzi sono sottoposti al controllo della temperatura corporea con adeguati strumenti di rilevazione. Agli studenti sarà misurata la temperatura compatibilmente con gli strumenti a disposizione e con la predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad evitare la formazione di assembramenti e quindi garantire il rispetto del distanziamento.
- 4.4. Alle famiglie degli alunni è inviata una apposita nota informativa che comunica le regole, le indicazioni e le modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola.
- 4.5. Le persone esterne che si intrattengono all'interno dell'edificio scolastico, all'atto di ingresso a scuola, devono firmare una dichiarazione con la quale dichiarano di essere a conoscenza che possono entrare a scuola solo se non manifestano i sintomi / situazioni di cui al punto 4.1 sopra indicato.
- 4.6. La misurazione della febbre da parte della scuola sarà effettuata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e con strumenti che non prevedono il contatto con la persona, ad esempio, il termometro a infrarossi.
- 4.7. Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso gli alunni entreranno dal vialetto della scuola.
- 4.8. Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso si sono identificati vari possibili ingressi alla scuola. In particolare, si sono identificati i seguenti ingressi:

IDENTIFICAZIONE INGRESSO	CLASSI / PERSONE CHE ENTRANO DALL'INGRESSO
NR. 1 – da via della Scuola	Entrano ed escono gli studenti delle classi 1 ^a , 3 ^a e 4 ^a , i docenti, i collaboratori scolastici e i genitori.
NR. 2 - entrata dal piazzale scolastico da lato Comune.	Entrano ed escono gli studenti della classe 2 ^a .
NR. 3 – entrata dal piazzale scolastico da lato strada provinciale.	Entrano ed escono gli studenti della classe 5 ^a .

- 4.9. Per garantire la necessaria sorveglianza sia negli spazi aperti che all'interno l'accesso del personale scolastico è anticipato alle ore 7.40.
- 4.10. I cancelli di accesso ai cortili della scuola saranno aperti alle ore 7.45
- 4.11. Tutte le porte identificate come ingresso saranno aperte alle ore 7.45.
- 4.12. Gli alunni entreranno a scuola mano a mano che arrivano, senza determinare assembramenti nelle pertinenze esterne della scuola.
- 4.13. All'atto di apertura degli ingressi gli insegnanti accolgono gli alunni presenti al momento dell'apertura e gli accompagnano in classe; gli insegnanti si posizioneranno sulla porta di ingresso della propria classe così da vigilare sia sugli alunni già presenti in classe sia sugli alunni che percorrono i corridoi per raggiungere le classi. Gli accessi all'edificio scolastico saranno sempre presidiati da personale scolastico che vigilerà sul comportamento degli alunni.
- 4.14. Nell'accedere all'edificio scolastico deve essere rispettata la distanza di sicurezza di 1 m rispetto ad altre persone. È vietato causare assembramenti in prossimità degli ingressi o, per coloro che timbrano, in prossimità delle postazioni di timbratura.

- 4.15. In prossimità dell'ingresso della scuola è posizionato un dispenser di specifico gel a base alcolica ed è necessario procedere alla disinfezione delle mani frizionando le mani come indicato nelle apposite istruzioni affisse in prossimità del dispenser stesso (frizionare per almeno 20 – 30 secondi).
- 4.16. Per le persone esterne che si intrattengono all'interno dell'edificio scolastico, in prossimità dell'ingresso, c'è un registro sul quale ogni persona registra la propria presenza. Lo scopo del registro è quello di tenere traccia delle persone che si sono recate a scuola al fine di poterle ricontattare in caso di possibili contagi.
- Tale registro lo devono firmare solo gli esterni (genitori, visitatori, fornitori, appaltatori, ecc.) e non i lavoratori se sono presenti a scuola nel loro normale orario di lavoro e come tale si riesce a ricostruirne i momenti di presenza a scuola. Se invece i lavoratori sono presenti a scuola al di fuori dell'orario di lavoro e non è quindi possibile, un domani, sapere se erano presenti o meno, è necessario che anche loro firmino il suddetto registro.
- 4.17. Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze e anche all'aperto, devono indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni) (vedasi specifiche indicazioni riportate nel paragrafo "Dispositivi di prevenzione e protezione").
- 4.18. Fino al 30 aprile 2022 qualunque persona acceda alla scuola deve possedere ed è tenuta ad esibire la "certificazione verde CoViD-19" in corso di validità. Per entrare a scuola gli alunni non sono tenuti al possesso della "certificazione verde CoViD-19".
- 4.19. I soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 è omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, in luogo della "certificazione verde COVID-19", devono presentare una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

5. USCITA DA SCUOLA

- 5.1. L'uscita da scuola avverrà utilizzando le medesime porte che si sono utilizzate per l'ingresso sopra indicate.

6. STUDENTI PER GRUPPO CLASSE E AULA E PROGETTO ORGANIZZATIVO

- 6.1. L'attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi/classe stabili, di composizione sempre uguale e nel numero definito in applicazione degli indici di funzionalità didattica 1,8 m²/alunno e nel rispetto di quanto previsto al punto 6.1.
- 6.2. Il gruppo/classe viene, di norma, seguito dagli stessi docenti e se è necessario sostituire i docenti del gruppo/classe perché assenti o per esigenze didattiche e/o organizzative, è mantenuta traccia di chi ha fatto la sostituzione.
- 6.3. I genitori sono informati sulla composizione dei gruppi/classe e sul personale docente assegnato al rispettivo gruppo.
- 6.4. Per esigenze didattiche e/o organizzative disciplinate nel progetto organizzativo, possono essere costituiti gruppi di studenti appartenenti a gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni:
- a) è privilegiato l'utilizzo di locali ampi;
 - b) gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - c) i gruppi rimarranno stabili per gran parte dell'anno scolastico o del periodo di attività prevista mantenendo traccia dei componenti del gruppo;
 - d) l'attività sarà svolta per un tempo limitato;
 - e) è garantita una adeguata aerazione dello spazio utilizzato;
 - f) il progetto organizzativo della scuola declina nel dettaglio il rispetto delle varie misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

7. CORRIDOI, SCALE, PORTE, SPAZI COMUNI, PERTINENZE ESTERNE DELL'EDIFICIO

SCOLASTICO

- 7.1. All'interno della scuola non è consentito sostare sui corridoi ed è necessario limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.
- 7.2. È garantita la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi.
- 7.3. Nella scuola è posta in opera una segnaletica orizzontale che indica i versi di percorrenza lungo i corridoi e le scale. In linea generale vige il principio di tenere la propria destra quando si percorrono i corridoi o le scale. Quanto sopra per eliminare le interferenze tra i flussi di studenti.
- 7.4. Internamente ed esternamente alla scuola è stata tracciata anche una segnaletica orizzontale che aiuta a mantenere il distanziamento di 1 m tra le persone.
- 7.5. A parete è esposta la segnaletica verticale inerente il rischio biologico da CoViD-19 ed indicante le varie prescrizioni, divieti, ecc.
- 7.6. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e dalla segnaletica verticale posta in opera.
- 7.7. Nello spostamento dei gruppi classe deve essere garantendo il distanziamento di 1 m tra le persone.
- 7.8. L'accesso agli spazi comuni è contingentato in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone ed è assicurata una ventilazione adeguata degli spazi comuni. Esternamente agli spazi comuni è affisso un cartello segnaletico indicante il numero massimo di persone che possono accedere in contemporanea.
- 7.9. Per lo svolgimento di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si cercherà di privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando gli spazi esterni pur nel rispetto del distanziamento ed evitando di creare assembramenti.

8. AULE E LABORATORI

- 8.1. Nelle aule e nei laboratori dove le condizioni strutturali e logistiche lo consentono:
 - a) tra gli alunni nelle postazioni a sedere è garantita una **distanza di 1 m da bocca a bocca**;
 - b) tra la postazione del docente e gli alunni è garantita una distanza interpersonale di almeno **2 metri tra bocca del docente e bocca degli alunni**.Nelle aule e nei laboratori deve comunque essere rispettato l'indice di funzionalità didattica di 1,8 m²/alunno.
- 8.2. Nelle aule e nei laboratori che sono provvisti di banchi, si sono segnate le postazioni dei banchi con una segnaletica orizzontale segnaposto. È necessario vigilare che nelle aule i banchi mantengano la propria postazione per tutta la durata delle lezioni. È possibile spostare i banchi per effettuare attività didattiche specifiche ma mantenendo il rispetto di quanto previsto al punto 7.1.
- 8.3. In tutti i locali scolastici destinati alla didattica e i laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti deve essere considerato un indice di affollamento tale da non creare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 m.
- 8.4. Nelle aule nelle quali si utilizzano strumenti a fiato o laddove si svolgono attività corali deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2 m tra le persone.
- 8.5. Nei laboratori nei quali gli alunni non hanno una postazione di lavoro fissa ma si muovono all'interno dei laboratori è sempre obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica e l'obbligo di mantenere la distanza di 1 m tra le persone.
- 8.6. In ogni aula è posizionato un dispenser con prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra / esce e ogniqualvolta necessario (dopo aver starnutito, dopo essersi soffiati il naso, prima di distribuire agli alunni i fogli per i temi in classe, prima di digitare sulle tastiere per compilare il registro elettronico, dopo aver raccolto i tempi in classe, prima e dopo l'utilizzo una attrezzatura condivisa, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso nell'aula che in uscita dall'aula.

- 8.7. Internamente ad ogni aula è posizionato un bidone a pedale per i rifiuti CoViD-19 (fazzoletti da naso, mascherine, guanti, carta utilizzata per effettuare pulizie superfici, ecc.).
- 8.8. Nei laboratori devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone.
- 8.9. Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra.
- 8.10. Nei laboratori si devono privilegiare attività in postazioni individuali.
- 8.11. Possono essere lasciati a scuola materiali didattici e libri di insegnanti ed alunni solo se custoditi negli appositi armadietti / contenitori personali ad uso esclusivo.
- 8.12. In mancanza di armadietti / contenitori personali ad uso esclusivo gli alunni devono essere autonomi nel portarsi ogni giorno tutto il necessario senza lasciare nulla a scuola.
- 8.13. Non possono essere condivisi libri in maniera promiscua tra gli alunni.
- 8.14. Le tastiere / mouse dei computer sono disinfettati ogni volta che passano da una persona all'altra. La disinfezione sarà effettuata da personale ATA utilizzando adeguato prodotto disinfettante. È fondamentale che prima di ogni utilizzo di tastiere e mouse le persone si disinfettino le mani con la soluzione idroalcolica.
- 8.15. Prima e dopo dell'uso di gessi / pennarelli per lavagne l'insegnante e gli alunni si devono disinfettare le mani con la soluzione idroalcolica.

9. AULA INSEGNANTI

- 9.1. Nell'aula insegnanti deve essere garantito il rispetto del distanziamento fisico di 1 m tra le persone e l'utilizzo delle mascherine chirurgiche.
- 9.2. Nell'aula insegnanti possono essere presenti in contemporanea al massimo nr. 6 insegnanti seduti e nr. 2 insegnante per l'accesso agli armadietti.

10. PALESTRA, SPOGLIATOI, EDUCAZIONE MOTORIA

- 10.1. Interamente alla palestra la mascherina può essere tolta se si svolge attività sportiva.
- 10.2. Per le attività di educazione motoria e sportiva svolte all'aperto può non essere indossata la mascherina.
- 10.3. Interamente alla palestra, conformemente alla normativa vigente, il numero delle persone è calcolato considerando **5 m²/persona**, prendendo in considerazione la superficie della sola palestra in cui si svolge l'attività.
- 10.4. La scuola garantisce la pulizia / disinfezione delle attrezzature della palestra che sono state utilizzate alla fine del loro utilizzo prima dell'ingresso in palestra di un altro gruppo/classe.
- 10.5. In palestra e negli spogliatoi è posizionato un dispenser con prodotti igienizzanti a base di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra / esce e ogniqualvolta necessario.
- 10.6. Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra. Le persone devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver utilizzato una attrezzatura condivisa. In palestra sono a disposizione disinfettante e carta usa e getta per effettuare la pulizia e disinfezione delle attrezzature.
- 10.7. Nella palestra devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone (palloni, spalliere, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso, inizio lezione, che in uscita a fine lezione.
- 10.8. In accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato definito il criterio per stabilire il numero massimo contemporaneo di persone che possono utilizzare lo spogliatoio, tenuto conto della metratura dello spazio si sono previsti **4 m² / persona**. Esternamente agli spogliatoi è affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire degli spogliatoi stessi.
- 10.9. Si può accedere agli spogliatoi dopo l'igienizzazione delle mani e indossando la mascherina che non può mai essere tolta.
- 10.10. Se gli alunni si cambiano all'interno degli spogliatoi devono riporre i propri vestiti all'interno della propria sacca, così da non lasciare vestiti all'interno degli spogliatoi. Mentre gli alunni fanno ginnastica le sacche

con i vestiti degli alunni devono essere mantenute a debita distanza l'una dall'altra. Stesse indicazioni valgono per gli insegnanti a mano che non abbiano uno spogliatoio ad uso esclusivo e personale.

10.11. Si deve garantire per la palestra e gli spogliatoi il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento / protocollo).

11. SERVIZI IGIENICI

- 11.1. Esternamente ai servizi igienici è affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire dei servizi igienici. Le persone che sono in attesa di fare ingresso ai servizi igienici non devono creare assembramenti e devono sostare a distanza di 1 m l'una dall'altra.
- 11.2. Quando non utilizzati le porte dei servizi igienici andranno mantenute aperte per consentire di vedere se è presente qualcuno nell'anti WC per evitare gli incroci tra chi entra e chi esce.
- 11.3. Si deve garantire per i servizi igienici il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento / protocollo). Laddove sono presenti sistemi di ventilazione/estrazione in quanto i servizi igienici sono senza finestre, devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione / estrazione per l'intero orario di apertura del servizio.
- 11.4. Si evita, per quanto possibile, di utilizzare asciugamani a getto d'aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria.
- 11.5. Nei servizi igienici sono posizionati dispenser con prodotti igienizzanti a base di soluzione alcolica per la disinfezione delle mani.
- 11.6. Nei servizi igienici sono posizionati contenitori con coperchio a pedale per i rifiuti CoViD-19 (salviette, ecc.) e sacchi monouso con chiusura a nastro.

12. POSTAZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE ATA

Non sono presenti uffici amministrativi nella scuola primaria di Calceranica al Lago

13. MENSA

- 13.1. In mensa vale quanto di seguito indicato:
 - a) i tavoli sono disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione fra studenti di classi diverse (distanza misurata da bocca a bocca);
 - b) ogni singola classe deve avere destinati tavoli dedicati;
 - c) il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- 13.2. Nella gestione dell'entrata in mensa si sono stabiliti degli orari scaglionati e precisamente:
 - a) alle ore 12.00 entrano gli alunni delle classi 1^a, 2^a e parte della 3^a;
 - b) alle ore 12.50 entrano gli alunni delle classi 4^a, 5^a e parte della 3^a;
- 13.3. L'uscita dalla mensa avverrà in ordine di vicinanza alle porte di uscita, prima le classi più vicine all'uscita e poi le classi più lontane dall'uscita;
- 13.4. Si sono previste una porta della mensa dedicata all'entrata ed un'altra dedicata all'uscita. Le porte sono segnalate sul posto.
- 13.5. È obbligatorio il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l'ingresso nella mensa; prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico.
- 13.6. Nel momento di accesso alla mensa deve essere garantito il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- 13.7. Si deve garantire per la mensa il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento / protocollo). In particolare, devono essere aerati i locali tra i turni di accesso alla mensa e possibilmente anche durante la consumazione dei pasti (compatibilmente con la bella stagione).
- 13.8. Non è consentito consumare nei locali destinati alla refezione il pasto portato da casa.

- 13.9. Il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Pertanto, anche nella mensa gli alunni devono sedersi secondo gruppi/classe identificabili.
- 13.10. Chi entra nella sala mensa è obbligato ad indossare mascherina che può essere tolta solo per la consumazione del pasto e solo quando la persona è seduta al tavolo.
- 13.11. Le persone che entrano nella sala mensa trovano già posizionati correttamente tavoli e sedie così da rispettare le distanze previste. Non può essere modificata la disposizione di tavoli e posti a sedere che è stata prevista.
- 13.12. Nella sala mensa non ci devono essere oggetti condivisi che possano essere manipolati dalle persone; i condimenti devono essere monodose, pertanto sui tavoli non deve esserci il libero servizio di condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un utilizzo e l'altro o sostituiti.
- 13.13. Gli addetti alla gestione della sala mensa devono indossare mascherine chirurgiche di protezione delle vie respiratorie e quando effettuano attività di pulizia / disinfezione / sanificazione anche guanti di protezione delle mani.
- 13.14. Il personale di sala deve indossare mascherine chirurgiche e disinfettarsi le mani prima di servire un tavolo. Il personale che consegna le pietanze deve essere differente da quello che libera i tavoli. In alternativa, devono essere distinte temporalmente queste operazioni e l'allontanamento delle stoviglie sporche deve essere fatto indossando i guanti monouso. In ogni caso dopo aver liberato ciascun tavolo e ad ogni cambio attività le mani (guantate o meno) vanno lavate con detergente e disinfettante.

14. RICREAZIONE E INTERVALLI

- 14.1. Per lo svolgimento della ricreazione e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si cercherà di privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando gli spazi esterni pur nel rispetto del distanziamento ed evitando di creare assembramenti.
- 14.2. Anche a ricreazione e negli intervalli si garantirà lo svolgimento della ricreazione in gruppi/classe che rimangano separati tra di loro.

In base a quanto sopra per la ricreazione sarà così organizzata: si svolge per tutti gli studenti dalle ore 09.55 alle ore 10.10. Tutti gli studenti, suddivisi per gruppi classe, si recano nel piazzale scolastico; ogni classe svolge la ricreazione nell'apposito spazio segnato sulla pavimentazione del piazzale.

- 14.3. L'uscita per spostarsi dalle aule alla zona della ricreazione deve avvenire utilizzando la medesima porta che si utilizza per l'uscita da scuola alla fine delle lezioni. Stessa cosa per il rientro a scuola dalle zone della ricreazione alle aule.
- 14.4. Le zone identificate per la ricreazione sono le stesse che si utilizzano anche per l'intervallo dopo la mensa.
- 14.5. Gli alunni e gli insegnanti devono mantenere indossata la mascherina per l'intera durata della ricreazione potendola togliere solo per la consumazione di alimenti e/o bevande e mantenendo la distanza di 1 m dalle altre persone. Gli alunni possono non indossare la mascherina durante la ricreazione, se svolta all'aperto, per una durata massima di 20 minuti. Gli insegnanti possono togliere la mascherina all'aperto nel rispetto del distanziamento di 1 m.

15. ASCENSORE

- 15.1. L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

16. APPENDI ABITI

- 16.1. Gli appendi abiti non potranno essere utilizzati e quindi ogni persona dovrà tenere la propria giacca sullo schienale della propria sedia.

17. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

17.1. I distributori automatici di bevande possono essere utilizzati garantendo che le persone non creino assembramenti e rispettino la distanza di 1 m tra di loro se si intrattengono in prossimità del distributore di alimenti con l'uso della mascherina. Durante la consumazione degli alimenti, non indossando la mascherina, è necessario che le persone siano ad una distanza di almeno 1 m. Deve essere garantita l'igienizzazione delle pulsantiere dei distributori dopo ogni utilizzo. Si può sostare presso i distributori di alimenti solo per la stretta consumazione degli alimenti e non per intrattenere rapporti con altre persone.

18. USO DI DEVICE

18.1. Laddove è previsto un uso promiscuo di telefoni, pc, tastiere, stampanti e qualunque altro device è garantita una un'accurata igienizzazione prima e dopo l'uso dei device stessi.

19. RIUNIONI

19.1. Per le riunioni (con lavoratori o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, è garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro mantenendo l'uso della mascherina chirurgica durante l'intera riunione. I relatori si posizionano a distanza maggiore di 2 m dalle altre persone. Tra un relatore e l'altro deve essere sanificata la postazione e l'eventuale microfono.

19.2. Si tiene un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti alle riunioni, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza che richieda di ricostruire i contatti tra le persone.

20. IGIENE DELLE MANI

20.1. Per garantire l'igiene delle mani sono messi a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:

- a) l'ingresso/uscita della scuola;
- b) tutti i locali di passaggio e tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti (aule, laboratori, palestra, mensa, spogliatoi, ecc.);
- c) tutti i locali in cui se ne ravvisi la necessità.

20.2. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire il più possibile e in ogni caso quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito.

20.3. L'uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani.

21. LOCALE GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19

21.1. È stato individuato un locale destinato ad ospitare le eventuali persone che manifestino sintomi influenzali in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro abitazioni. Il locale si trova al piano terra dell'edificio scolastico.

21.2. La persona che manifesta sintomi suggestivi di CoViD-19 deve indossare mascherina chirurgica. Pertanto, se si tratta di un alunno deve essere sempre consegnata una mascherina chirurgica fornita dalla scuola in sostituzione della mascherina chirurgica indossata e acquistata dall'alunno (quest'ultima potrebbe non essere una mascherina chirurgica certificata).

21.3. La persona che fa assistenza deve indossare: maschera di protezione FFP2 (senza valvola), guanti di protezione monouso, occhiali o visiera di protezione facciale.

21.4. Qualora nel locale CoViD-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto CoViD-19, si deve fare indossare ad ogni caso sospetto maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra i due casi una distanza di almeno 1 m ed assicurandosi che i due casi non abbiano contatti e l'uno non tocchi le superfici toccate dall'altro.

21.5. Una volta che il caso sospetto CoViD-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario pulire e sanificare l'intero locale.

21.6. I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere smaltiti come rifiuti CoViD-19, nello specifico bidone a pedale, ad eccezione degli occhiali / visiera di protezione che possono / può essere disinfettati/a e riutilizzati/a.

22. DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

22.1. Tutte le persone che entrano a scuola devono indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni).

22.2. I lavoratori che entrano a scuola, devono indossare una maschera facciale ad uso medico (così detta mascherina chirurgica) che sarà fornita dalla scuola in quantità pari a nr. 1 maschera facciale per ogni giorno lavorativo. I lavoratori è obbligatorio che utilizzino le mascherine chirurgiche consegnate dalla scuola in quanto per queste ultime si è in grado di dimostrare che sono certificate in base alla norma EN 14683:2019.



22.3. I lavoratori è obbligatorio che indossino la mascherina FFP2 senza valvola nelle seguenti specifiche situazioni:

- a) prescrizione del medico competente;
- b) nei casi previsti dalle ordinanze sulla base delle condizioni epidemiologiche;
- c) alta possibilità di contatto per tempo prolungato da parte del personale con secrezioni dello studente;
- d) contatto stretto prolungato con altre persone (15 minuti o più);
- e) laddove ci sia la necessità di stare vicino a persone che sono esonerate dall'indossare le maschere facciali ad uso medico (esempio disabili) e non sia possibile il rispetto della distanza di 1 m;
- f) nella gestione del sospetto caso COVID-19;
- g) nel regime di autosorveglianza;
- h) eventuali ulteriori indicazioni del Datore di lavoro, tenuto conto di specifiche situazioni che saranno valutate caso per caso.

22.4. Salvo i casi sopra indicati, gli studenti e tutto il personale scolastico devono indossare mascherine chirurgiche (o anche di maggiore efficacia protettiva), fatto salvo i seguenti casi:

- a) quando gli studenti hanno disabilità certificate (Legge 104/1992) non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'obbligo di utilizzo della mascherina stessa;
- b) nello svolgimento delle attività sportive.

22.5. Qualora necessario, per il supporto degli studenti con disabilità uditiva può essere valutata la possibilità dell'utilizzo di mascherine monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale certificate.

22.6. Per l'indossamento corretto delle mascherine sono affisse nell'atrio di ingresso dell'edificio le apposite istruzioni.

22.7. È compito degli insegnanti vigilare sull'utilizzo e sulle corrette modalità di indossamento della mascherina da parte degli alunni.

22.8. La mascherina degli alunni quando non usata deve essere riposta in idonea custodia che ne preservi l'integrità e l'efficacia.

22.9. Qualora si assistano persone che manifestano sintomi suggestivi di CoViD-19 si devono indossare:

- a) semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009;
- b) occhiali a maschera di protezione degli occhi o visiera di protezione del volto;



- c) guanti di protezione delle mani.

Tali dispositivi di protezione individuali sono messi a disposizione dalla scuola e si trovano nel locale CoViD-19 e nella/e cassette di primo soccorso.

- 22.10. I guanti devono essere utilizzati da chi deve assistere una persona che manifesta sintomi suggestivi di CoViD-19 o da chi si espone a rischio biologico nell'effettuare le pulizie (ad esempio pulizia dei servizi igienici).
- 22.11. Qualora si debbano effettuare le pulizie a seguito di un caso CoViD-19 le persone addette devono indossare:
- a) guanti di protezione delle mani;
 - b) camice monouso idrorepellente, fissato sopra il collo ed alla vita;
 - c) facciale filtrante FFP2 o FFP3;
 - d) occhiali di protezione a maschera;
 - e) cuffia di protezione;
 - f) secondo paio di guanti assicurandosi che coprano il polsino del camice.
- 22.12. Qualora ci siano alunni che presentino un certificato medico attestante l'impossibilità di indossare la mascherina, si attuerà quanto di seguito riportato:
- a) il banco dell'alunno verrà posizionato a due metri di distanza dagli altri alunni;
 - b) per permettere la facile identificazione delle distanze ed il corretto posizionamento del banco si realizzerà segnaletica orizzontale ad integrazione della segnaletica già esistente in aula e nel resto dell'edificio scolastico;
 - c) qualora l'alunno si spostasse all'interno della classe o in altri spazi scolastici, dovrà prontamente indossare la mascherina;
 - d) se gli altri alunni si dovessero spostare all'interno della classe dovranno garantire sempre la distanza dall'alunno di almeno due metri;
 - e) qualora l'alunno si spostasse in un'altra aula per altre attività, al banco potrà abbassare la mascherina ma dovrà sempre essere garantita la distanza di due metri con le altre persone presenti in aula;
 - f) i docenti dovranno sempre indossare, quale dispositivo di protezione individuale, la mascherina FFP2 e mantenere comunque la distanza di almeno un metro dall'alunno. Qualora si renda necessario una vicinanza allo studente inferiore al metro, è necessario utilizzare oltre alla mascherina FFP2, la visiera di protezione;
 - g) come già previsto dal protocollo scolastico, dovrà continuare ad essere garantito il regolare e frequente lavaggio/igienizzazione delle mani e la frequente areazione dei locali frequentati dagli alunni.

23. PULIZIA – DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE

23.1. Valgono le seguenti definizioni:

- a) **pulizia / detersione:** è l'insieme delle attività atte a rimuovere lo sporco. Per far ciò possono essere usati prodotti detergenti, cioè prodotti privi di una etichetta che li identifichi come biocidi (sostanze usate per distruggere, eliminare ed impedire l'azione di batteri, virus e altri organismi nocivi) o presidi medico-chirurgici;
- b) **disinfezione:** complesso dei procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti. La disinfezione deve essere effettuata con prodotti classificati come biocidi o presidi medico – chirurgici;
- c) **sanificazione:** complesso dei procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria. Sommarariamente si può dire che le **“pulizie” sono atte a togliere lo sporco** mentre la **“sanificazione” è l'attività di pulizia approfondita con uso di disinfettanti**. L'attività di sanificazione è:

c.1) **ordinaria (di prevenzione)**: svolta quotidianamente e/o più volte al giorno, quale azione preventiva alla diffusione del Covid-19. È effettuata una detersione frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detersivi seguita da disinfezione in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, ecc.) e per i bagni. La procedura di sanificazione prevede l'aerazione costante dei locali prima, durante e dopo detersione/disinfezione.

La pulizia ordinaria può essere effettuata dai collaboratori scolastici o da personale di ditte esterne.

c.2) **straordinaria (di contrasto)**: nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria (di contrasto) degli ambienti frequentati dal soggetto. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da pulire sono solo gli ambienti chiusi, ad uso esclusivo, dove il caso positivo Covid-19 ha soggiornato in modo stabile, compreso il vano ascensore in ragione della limitata aerazione dell'abitacolo. Non vi rientrano gli ambienti di transito quali ad esempio ingresso della scuola / corridoi, scale, ecc.

La pulizia straordinaria è effettuata dai collaboratori scolastici o da personale di ditte esterne utilizzando, in alternativa, una delle seguenti modalità:

c.2.1) una sanificazione intensificata, più profonda e più dettagliata con ampliamento delle superfici rispetto a quelle ordinarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono sanificati: maniglie delle porte, porte, maniglie e vetri delle finestre, arredi e suppellettili varie, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari, strumentazioni varie come telefoni, fotocopiatrici/stampanti, ecc. La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto sono sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. Il personale che effettua questa sanificazione straordinaria deve indossare i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 senza valvola o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). I DPI monouso utilizzati vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

c.2.2) chiusura dell'aula/locale per più di 7 giorni da quando ha soggiornato la persona risultata positiva;

c.2.3) utilizzo di strumentazione idonea e specifica per la sanificazione straordinaria utilizzate dai collaboratori scolastici o addetto alle pulizie adeguatamente formato.

In base ai vari protocolli emanati dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento per i vari settori si possono definire le seguenti periodicità:

COSA PULIRE / SANIFICARE	PERIODICITÀ PULIZIA	PERIODICITÀ SANIFICAZIONE
Postazioni di lavoro degli uffici, delle portinerie, delle aule, dei laboratori, delle aule insegnanti, comprese tastiere, mouse, telefoni, ecc.	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Attrezzature condivise (attrezzature della palestra, attrezzature dei laboratori, tastiere fotocopiatrici, taglierine per carta, postazioni videoterminale aule insegnanti, tastiere aule, ecc.)	AD OGNI CAMBIO DI PERSONA CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA	AD OGNI CAMBIO DI PERSONA CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA
Superfici che vengono sovente a contatto con le persone: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli / banchi / cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo	GIORNALIERA più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo
Servizi igienici	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo e comunque dopo gli intervalli	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo e comunque dopo gli intervalli

COSA PULIRE / SANIFICARE	PERIODICITÀ PULIZIA	PERIODICITÀ SANIFICAZIONE
Luoghi di lavoro in genere	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Attrezzature non condivise	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Aree comuni (corridoi, scale, ecc.)	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Locale gestione casi sospetti CoViD-19	DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA PARTE DI CASI SOSPETTI	DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA PARTE DI CASI SOSPETTI

23.2. Per sanificare devono essere utilizzati i principi attivi indicati dall'Istituto Superiore della Sanità. I principi attivi raccomandati sono riportati nella sottostante tabella unitamente alla percentuale minima ed ai relativi tempi di azione necessari per uccidere i virus:

PRINCIPIO ATTIVO	PERCENTUALE MINIMA RICHIESTA	TEMPO DI AZIONE PER UCCIDERE I VIRUS
Etanolo	74 %	30 secondi
Alcool	60 %	60 secondi
Ipoclorito di sodio	0,1 %	60 secondi
Cloro attivo*	0,5 %	30 secondi
Perossido di idrogeno**	1,5 %	30 secondi

* Il cloro attivo normalmente non è considerato disinfettante in quanto non può essere autorizzato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico (DPR n. 392/98). Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni in merito all'efficacia contro il SARS-COV 2, impatto ambientale e effetti per la salute umana.

** Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti. Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.

23.3. Durante e dopo le operazioni di pulizia e sanificazione con sostanze e/o miscele chimiche, deve essere assicurato l'areggiamento degli ambienti.

23.4. Ogni lavoratore è responsabile della pulizia del proprio posto di lavoro che deve essere svolta quotidianamente o quando nella postazione di lavoro subentra un collega. In tal senso sono messi a disposizione dei lavoratori degli spruzzini nebulizzatori contenenti disinfettante, guanti di protezione monouso, carta usa e getta o panni usa e getta in microfibra.



23.5. Leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati per pulire / disinfettare / sanificare ed evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.

23.6. Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (pavimenti / scrivanie / servizi igienici / ecc.).

23.7. Per i dispositivi elettronici touch screen, tastiere, telecomandi, si devono seguire le istruzioni del produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione.

23.8. Nell'effettuare le pulizie / disinfezioni / sanificazioni procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall'alto verso il basso e tenendo per ultimo il pavimento.

23.9. Qualora si manifesti un caso di CoViD-19 sarà effettuata la pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto seguendo le indicazioni riportate nella circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

23.10. È tenuto un registro per registrare le pulizie ordinarie, le sanificazioni e le sanificazioni straordinarie.

24. RIFIUTI COVID-19

24.1. La carta e gli strofinacci utilizzati per sanificare / pulire, le mascherine, i guanti, i fazzoletti da naso, le salviette utilizzate per asciugarsi le mani, ecc. devono essere smaltiti negli appositi bidoni con apertura a pedale che sono posizionati in ogni aula, ufficio, laboratorio, locale che preveda l'assidua presenza di persone, servizio igienico, ecc. Ogni bidone per rifiuti CoViD-19 è adeguatamente segnalato con lo specifico cartello segnaletico:



I rifiuti CoViD-19 sono poi smaltiti in doppio sacchetto sigillato come rifiuto indifferenziato come rifiuti urbani non differenziati.

24.2. Nella chiusura dei sacchetti contenenti i rifiuti devono essere utilizzati guanti monouso di protezione delle mani e si deve evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per far uscire l'aria.



24.3. Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti.

25. AERAZIONE DEI LOCALI

25.1. Per l'aerazione dei locali (aule, laboratori, aule insegnanti, uffici, ecc.) si deve garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti privilegiando l'apporto di aria naturale attraverso le aperture dall'esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell'aria negli ambienti.

25.2. Nelle belle giornate si garantirà una aerazione naturale permanente dei locali nei quali sono presenti persone (aule, laboratori, palestra, spogliatoi, ecc.), compatibilmente con le temperature esterne e l'andamento meteorologico. Quanto le temperature esterne si abbassano o si è in presenza di cattivo tempo sarà comunque necessario areare ogni ora gli ambienti di lavoro per almeno 5 minuti spalancando le finestre. È l'insegnante che si trova in classe che assicura il rispetto di quanto sopra indicato.

25.3. I servizi igienici dotati di finestre devono essere mantenuti aerati in continuazione. Laddove i servizi igienici sono senza finestre e sono dotati di sistemi di ventilazione/estrazione, devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione / estrazione per l'intero orario di apertura del servizio.

25.4. Laddove sono presenti impianti di trattamento d'aria centralizzati è eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'ambiente ed è garantita l'ordinaria manutenzione dei filtri dell'impianto.

26. GESTIONE DEI LAVORATORI "FRAGILI"

26.1. Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei confronti del coronavirus CoViD 19; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le persone con particolari fragilità sono:

- a) disabili gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione;
- c) lavoratori affetti da gravi patologie risultanti agli atti dell'Amministrazione o certificate dal medico di fiducia [es: neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni, diabete mellito in compenso labile, ipertensione arteriosa non stabilizzata, malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.), malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori, insufficienza renale o epatica conclamata, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad esempio terapia con cortisonici)];
- d) lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.);
- e) stato di gravidanza;

- f) dipendenti di età superiore a 55 anni, con compresenza di patologie particolari, non sono normalmente adibiti ad attività che prevedano esclusivamente il contatto con altre persone.
- 26.2. Affinché sia valutato lo stato di fragilità sopra indicato è necessario che i lavoratori o siano già in possesso di adeguata documentazione medica o richiedano al proprio medico curante una relazione clinica su eventuali loro fragilità; la documentazione dovrà poi essere inviata direttamente dal lavoratore al medico competente della scuola, previa preliminare avvertimento del Dirigente scolastico che darà i riferimenti per l'invio della documentazione. Il medico competente valuterà se la fragilità del lavoratore e se la probabilità di esposizione a contagio da CoViD-19 possano configurare una minaccia per la salute del lavoratore stesso. In caso affermativo, il medico competente proporrà al datore di lavoro interventi organizzativi (modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad esempio separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).

27. STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (LEGGE 104/1992)

- 27.1. Per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato adottato:
- a) nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti con disabilità certificata è pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L'attività è programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
 - b) gli studenti con forme di disabilità certificata non compatibile con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie;
 - c) in base alle specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento nonché ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico, il personale sarà dotato di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera), filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l'uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento maggiore e sono rafforzate le misure di igiene;
 - d) si favorisce il lavaggio frequente delle mani e l'uso di gel igienizzante
 - e) le attività di inclusione e socializzazione avvengono garantendo un puntuale tracciamento in caso di attività con gruppi di studenti diversi dal proprio gruppo classe abituale;
 - f) a fine attività/giornata sono sanificate tutte le strumentazioni particolari della scuola utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;
 - g) se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nell'istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei bracciali.
- 27.2. Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, devono poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche della didattica a distanza

28. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

- 28.1. È possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero.
- 28.2. Qualora si pianifichino viaggi di istruzione all'estero si garantirà il rispetto delle disposizioni nazionali riguardanti gli spostamenti da e per paesi esteri.
- 28.3. Nello svolgimento di uscite didattiche e viaggi di istruzione sarà necessario rispettare le norme specifiche dei protocolli che disciplinano gli specifici settori quali ad esempio visite musei, uso mezzi di trasporto, ecc.
- 28.4. Qualora si effettuino pernottamenti è necessario:
- utilizzare camere che permettano il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m tra gli occupanti;

- privilegiare camere con minor numero di letti (ad esempio singole o doppie);
- utilizzare le camere nel rispetto dei gruppi classe.

28.5. In prospettiva di riscontrare una persona che manifesta sintomatologia simil influenzale durante le uscite didattiche e/o i viaggi di istruzione è necessario che gli accompagnatori siano in possesso di un kit di protezione specifico da indossare immediatamente qualora si debba assistere persone sintomatiche: guanti, occhiali e maschera FFP2 senza valvola. La persona sintomatica deve immediatamente indossare una maschera facciale uso medico (maschera chirurgica) o una maschera FFP2 senza valvola. La persona sintomatica sarà isolata dalle altre persone in attesa di organizzare tutte le verifiche del caso.

29. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI ESAMI DI STATO

29.1. Non sono previsti nella scuola primaria.

30. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO CASI SOSPETTI

30.1 Dal 1° aprile 2022 deve rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus CoViD-19 e la positività deve essere accertata effettuato tampone antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati.

30.2 Nel caso in cui una persona manifesti temperatura superiore ai 37,5° C e/o uno o più sintomi quali:

- **nei bambini:** tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea / vomito, diarrea), mal di gola (faringodinia), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
- **nella popolazione generale:** brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;

vale quanto di seguito indicato:

- a) la persona che manifesta i sintomi se si trova a scuola deve abbandonare la scuola e se è necessaria una attesa per organizzare il suo rientro a casa, la persona deve essere isolata nel locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19. Chi assiste la persona deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola ed alla persona deve essere fatta indossare una mascherina chirurgica o FFP2. Una volta che la persona esce dalla scuola, deve essere assicurata una adeguata aerazione del locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19 e successivamente la pulizia e la disinfezione delle superfici del locale stesso;
- b) se il caso sospetto risulta essere positivo al CoViD-19 (la positività al CoViD-19 deve essere verificata tramite tampone antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati) rimane in isolamento fiduciario e precisamente:
 - b.1) isolamento di **10 giorni** se il soggetto positivo non ha ricevuto la dose booster o se ha completato il ciclo vaccinale (due dosi vaccinali per i vaccini che prevedono due dosi) da più di 120 giorni. Per il rientro a scuola deve risultare eseguito test molecolare o antigenico con esito negativo;
 - b.2) isolamento di **7 giorni** se il soggetto positivo ha ricevuto la dose booster o se ha completato il ciclo vaccinale (due dosi vaccinali per i vaccini che prevedono due dosi) da meno di 120 giorni, purché il soggetto sia sempre stato asintomatico o risulti asintomatico da almeno 3 giorni. Per il rientro a scuola deve risultare eseguito test molecolare o antigenico con esito negativo.
- c) Qualora i contatti stretti con il caso positivo CoViD-19 siano rappresentati da studenti (gli alunni del medesimo gruppo classe sono considerati "contatti stretti"), indipendentemente dal numero di casi di positività al SARS-CoV-2 presenti all'interno della stessa classe, non è disposta la sospensione dell'attività didattica che prosegue per tutti gli studenti in presenza, a prescindere dalla posizione vaccinale degli stessi, nel rispetto del regime di autosorveglianza e precisamente: in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test molecolare o un test antigenico rapido o test antigenico autosomministrato (in quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In particolare:

- c.1) fino a tre casi di positività nella stessa classe (nell'arco temporale di cinque giorni, in cui gli studenti risultati positivi abbiamo frequentato nei tre giorni precedenti) le attività didattiche proseguono in presenza con utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2;
 - c.2) in presenza di almeno quattro casi di positività nella stessa classe (nell'arco temporale di cinque giorni, in cui gli studenti risultati positivi abbiamo frequentato nei tre giorni precedenti), le attività proseguono in presenza e per i docenti, nonché per gli studenti e le studentesse è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. Sono esonerati dall'uso delle mascherine FFP2 i bambini di età inferiore ai sei anni e coloro a cui è stata certificata l'incompatibilità con l'uso della mascherina.
 - d) Qualora i contatti stretti con il caso positivo al CoViD-19 siano rappresentati dal personale scolastico si applica il regime di autosorveglianza e cioè mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto ed effettuazione di tampone antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi che in caso di risultato negativo va ripetuto se si è ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- 30.3 Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto che ha frequentato i locali della scuola è necessario effettuare una sanificazione straordinaria (di contrasto) degli ambienti frequentati dal soggetto.
- 30.4 Si sottolinea che, qualora un alunno o un lavoratore risultasse "**CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO**" (ovvero nessun contatto diretto con il caso positivo al CoViD-19), non vi è alcuna precauzione da prendere.
- 30.5 Il "**CONTATTO STRETTO**" di un caso possibile o confermato di persona positiva al CoViD-19 è definito come:
- a) una persona che vive nella stessa casa di un caso di CoViD-19;
 - b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CoViD-19 (per esempio la stretta di mano);
 - c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di CoViD-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di CoViD-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di CoViD-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - f) un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di CoViD-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di CoViD-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - g) una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di CoViD-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);

31 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI LAVORATORI ED ALUNNI

- 31.1 La scuola assicura una adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed agli alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).
- 31.2 Il presente Regolamento / Protocollo / Piano organizzativo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) è da considerarsi quale informativa per lavoratori, famiglie degli alunni ed alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).

32 APPALTATORI / FORNITORI ESTERNI

- 32.1 Per l'accesso a scuola di fornitori / appaltatori esterni sono messe in atto le misure di prevenzione e protezione che di seguito si riportano:

- a) stretto controllo sugli accessi ai luoghi di lavoro da parte di fornitori e/o appaltatori per limitare al minimo i contatti con gli esterni. In tal senso i fornitori esterni e/o appaltatori possono entrare a scuola solo previa appuntamento e devono annunciarsi all'ingresso della scuola;
- b) gli esterni sono ammessi ad entrare nella scuola in orari differenti dagli orari di inizio / fine delle lezioni, al fine di non entrare in contatto con i lavoratori e gli alunni;
- c) gli esterni devono rispettare le stesse misure di prevenzione e protezione stabilite per i lavoratori interni;
- d) gli esterni possono entrare nei luoghi di lavoro solo indossando maschera facciale ad uso medico (così detta maschera chirurgica);
- e) i lavoratori addetti al ricevimento di documenti di trasporto / pacchi /ecc. portati dagli esterni, devono disinfettarsi accuratamente le mani dopo aver toccato documenti di trasporto / pacchi /ecc. portati dagli esterni;
- f) per l'accesso ai luoghi di lavoro la scuola si riserva la possibilità di controllare la temperatura corporea degli esterni. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione (nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016) dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- g) gli esterni saranno informati che possono entrare a scuola solo se:
 - nei tre giorni precedenti l'ingresso, non presentano febbre (oltre i 37,5°C) e/o uno o più sintomi suggestivi di CoViD-19 quali ad esempio: tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia), diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;
 - non sono sottoposti a misura di quarantena o isolamento domiciliare causa CoViD – 19;
 - non sono positivi al CoViD – 19 (tampone positivo);
 - sono stati a contatto stretto con persone positive al virus SARS-COV-2 negli ultimi 14 giorni ma sono asintomatici e devono indossare maschera di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, con un periodo di auto-sorveglianza nei primi 5 giorni, e devono rientrare in uno dei seguenti casi:
 - aver ricevuto la dose booster;
 - aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti il contatto stretto;
 - essere guarito da infezione SARS-COV-2 nei 120 giorni precedenti il contatto stretto.

Qualora gli esterni siano stati a contatto stretto con persone positive al virus SARS-COV-2 negli ultimi 14 giorni e non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati, non è possibile che entrino a scuola.
- h) l'attività di front - office nei confronti di esterni è limitata al minimo indispensabile e la si effettua in postazioni tali da garantire un metro di distanza tra le persone o in postazioni protette da uno schermo.

33 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA CoViD-19

33.1 È stato redatto il documento di valutazione del rischio biologico da CoViD-19 in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

34 REFERENTE COVID-19

34.1 La scuola ha nominato un referente per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19 nella persona dell'ins. Roberta Rossi.

I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19 sono:

- a) supporto al Dirigente scolastico nella definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo del rischio CoViD-19;
- b) verifica del rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione CoViD-19;
- c) sensibilizzazione, informazione e formazione del personale.

35 COMITATO COVID-19

- 35.1 La scuola ha nominato un comitato per l'applicazione e la verifica del presente "Regolamento / Protocollo / Piano organizzativo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19)".
- 35.2 Fanno parte del comitato CoViD-19 il Dirigente scolastico dott. Ezio Montibeller, il referente Covid-19 Rossi Roberta, il Medico Competente dott. Rosano Mammarella, RSPP di Istituto ing. Lorenzo Ballarini, RLS di Istituto Michele Demattè, i rappresentanti sindacali dell'Istituto: Galler Mara, Guizzardi Claudia, Gasperi Tiziano.
- 35.3 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Lorenzo Ballarini ed il Medico competente, dott. Tommaso Gravina, fanno parte del Comitato quale supporto esterno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Ezio Montibeller